

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

620° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2005

—————

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	Pag.	13
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	17
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	20

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	Pag.	3
--	------	---

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2005

27<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

(406) *MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(621) *PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici*

(653) *MANFREDI ed altri. – Usi civici*

(1131) *DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici*

(1183) *VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici*

(1241) *BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*  
(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nell'ultima seduta aveva chiesto che non venisse chiusa la discussione generale, onde poter intervenire nella successiva seduta delle Commissioni riunite.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*), dopo aver ringraziato il Presidente e le Commissioni riunite per avergli consentito di intervenire nella seduta odierna, ricorda che l'*iter* dei disegni di legge in titolo non ha forse consentito finora il dovuto approfondimento delle questioni relative a quella particolare categoria di beni rappresentata dagli usi civici. Anche per tale motivo, la propria parte politica, insieme ad altre, propose di rinviare in Commissione il testo unificato dei disegni di legge, dopo che esso era

stato posto all'attenzione dell'Assemblea. Si condivise, allora, l'esigenza di un supplemento istruttorio, esigenza che, peraltro, è stata confermata anche nel prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge in Commissioni riunite. In particolare, si è cominciata a profilare l'ipotesi di concentrare la riflessione soltanto su alcuni limitati problemi, più facilmente risolvibili, lasciando da parte gli aspetti più delicati e complessi che chiamano in causa le vicende storiche e territoriali all'interno delle quali devono essere inquadrati i beni collettivi e gli usi civici. In tal senso, questa particolare categoria di beni è stata col tempo riconosciuta come iscrivibile nell'insieme dei beni culturali paesaggistici e ambientali che, come tali, sono sottoposti ad una particolare disciplina giuridica, contenuta nella legge n. 431 del 1985 e nel Codice dei beni paesaggistici e ambientali.

Gli aspetti da ultimo richiamati rivestono una importanza fondamentale; tuttavia nel testo unificato dei disegni di legge non si è data una sufficiente attenzione ai riflessi ambientali dei beni collettivi e degli usi civici. Analogamente, non risultano sufficientemente valorizzati altri principi come quelli della difesa dell'identità territoriale, preservata proprio da questo specifico insieme di beni. Basterebbe portare come esempio ciò che è presente in una particolare zona della Sardegna, il Sinis, dove gli usi civici hanno preservato un tratto di costa ove non esistono edificazioni e villaggi turistici ed è possibile per i cittadini fruire dell'ambiente senza limiti e barriere. Peraltro, tale costa è gestita dall'amministrazione comunale con una utilizzazione vantaggiosa soprattutto a fini turistici, anche grazie all'erogazione di alcuni servizi.

Sulla base di tale esempio, devono essere quindi guardate con preoccupazione, le norme contenute nell'articolo 6 del testo unificato concernenti l'alienazione di beni di proprietà collettiva; in particolare, non costituisce una sufficiente garanzia quanto disposto dal comma 2, in base al quale la proposta dell'alienazione deve essere approvata dal Consiglio comunale, al fine di verificarne la compatibilità con la pianificazione del territorio. Pertanto, non basta proclamare che i beni di proprietà collettiva possono essere alienati o utilizzati in modo da non contrastare con la salvaguardia dell'ambiente poiché ciò costituisce una mera affermazione di principio.

Sulla base di queste argomentazioni, la propria parte politica, pur condividendo l'esigenza di restringere il testo unificato soltanto alle parti riguardanti la gestione commissariale ed il contenzioso, ritiene tuttavia che le proposte, così come sono configurate, e soprattutto i tempi a disposizione delle Commissioni riunite e il clima politico generale, non consentono di proseguire nell'*iter* dei disegni di legge in titolo, *iter* nel quale si dovrebbe svolgere un lavoro più attento. Questa esigenza risulta peraltro avvalorata dalla estrema peculiarità ed eterogeneità di beni e diritti che si sono stratificati nel tempo e che, talvolta, risultano differenti anche nell'ambito della stessa regione.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente al senatore Turrone che molte delle considerazioni da lui avanzate furono in realtà già proposte

anche nella scorsa legislatura, quando si affrontarono simili tematiche. Ricorda, inoltre, che in Assemblea si decise di rinviare l'esame dei disegni di legge in Commissione per permettere un maggiore approfondimento di alcune problematiche. A suo avviso, questa ulteriore riflessione è stata effettuata da parte delle Commissioni riunite, come dimostrano gli interventi svolti in discussione generale e i numerosi emendamenti che sono stati nel frattempo presentati. Ritiene, quindi, doveroso da parte delle Commissioni riunite – anche nei confronti dei senatori firmatari dei diversi provvedimenti in titolo – proseguire nell'esame degli stessi. Fa presente, infine, che il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, il senatore Rizzi – al quale augura una pronta guarigione – ha fatto sapere di rinunciare al proprio intervento in sede di replica.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale congiunta.

In sede di replica ha quindi la parola il senatore MANFREDI (*FI*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione.

Preliminarmente respinge l'argomentazione sostenuta dal senatore Turrone circa l'opportunità che sia il prossimo Parlamento a doversi occupare del riordino della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, in ragione del fatto che già nel corso della XIII legislatura il Senato affrontò tale problematica con importanti riflessioni e, soprattutto, perché si è sviluppata tra gli operatori quella piena e approfondita conoscenza che consente di poter giungere ad una conclusione.

Più in particolare, va evidenziato poi come dal punto di vista normativo sia necessario operare una netta e inequivocabile distinzione tra i terreni di proprietà collettiva e quelli soggetti ad uso civico, al fine di eliminare quei residui spazi di incertezza che sono emersi anche nel corso della discussione generale. Non vi è dubbio infatti che i primi debbano essere salvaguardati quanto alla loro inalienabilità, non essendo beni di proprietà demaniale ma appartenendo a privati cittadini o comunità di cittadini che li hanno nel tempo utilizzati. Per gli usi civici, invece, debbono valere altri e diversi criteri trattandosi di situazioni di uso di beni per diverse finalità che originano da istituti risalenti all'età medioevale e feudale della storia del Paese. Ebbene, per tale seconda fattispecie occorre procedere ad un riordino normativo tenendo presente, tra l'altro, che nella gran parte dei casi tali diritti non appaiono più attuali e non sono più esercitati. Non può essere trascurato inoltre il fatto che il permanere dei diritti di uso civico comporta che taluni cittadini ne traggano vantaggi, mentre altri subiscono ingiustificatamente effetti contrari avendo ad esempio costruito, inconsapevolmente, immobili su terreni gravati dagli stessi.

In risposta al senatore Turrone che ha sostenuto come negli anni gli usi civici abbiano comunque assicurato in numerose parti del Paese una salvaguardia dell'ambiente da speculazioni e devastazioni, il relatore Manfredi, pur ritenendo rispondente al vero tale affermazione, sottolinea come ciò sia avvenuto in modo irragionevolmente differenziato nelle varie parti del Paese e che oggi è innegabile che a tale fine risultano ben più efficaci

le norme che consentono l'istituzione di parchi, l'attivazione di vincoli urbanistici e le procedure di verifica di impatto ambientale che gli enti locali hanno piena facoltà di esercitare a tutela del territorio e dell'ambiente.

Conclusivamente esistono, a suo avviso, tutte le condizioni per poter approvare in questo scorcio finale della legislatura, pur con le opportune modifiche, il testo all'esame delle Commissioni riunite.

Sull'ordine dei lavori ha quindi la parola il senatore CALVI (*DS-U*), il quale chiede se sia il caso di procedere nell'esame del testo, considerato sia il parere contrario espresso dal Rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio relativamente alla copertura finanziaria recata dall'articolo 17, sia la richiesta di una nuova relazione tecnica al Ministero competente da parte della medesima Commissione.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) aggiunge che le Commissioni non solo non dispongono al momento, del parere della Commissione bilancio sul testo unificato, ma neppure del parere sugli emendamenti ad esso presentati.

Il PRESIDENTE, in risposta, osserva che la Commissione bilancio è stata investita del problema da lungo tempo e che, non essendosi la stessa pronunciata nei prescritti termini, ciò, a norma di Regolamento, dovrebbe intendersi come una rinuncia all'espressione del parere. Dal punto di vista procedurale non vi è quindi nessun ostacolo a che le Commissioni riunite proseguano l'esame dei disegni di legge in titolo, ferma restando la possibilità che, una volta superati i problemi di copertura finanziaria evidenziati e reso il parere della Commissione bilancio, questo venga successivamente recepito nel testo in esame.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti presentati, riferiti alla proposta di testo unificato.

Il senatore CALVI (*DS-U*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà dalla illustrazione degli emendamenti in assenza di un pronunciamento del Governo che modifichi il precedente parere contrario espresso, in ordine alla copertura, in sede di Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4 e, stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ha quindi brevemente la parola il senatore ZICCONI (*FI*) il quale, alla luce delle considerazioni del senatore Calvi, si chiede se non sia più utile il ritiro di tutti gli emendamenti in attesa che il Ministero individui la necessaria copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*), richiamandosi alla decisione dei gruppi di opposizione di attuare un generale ostruzionismo nei confronti

di qualsiasi provvedimento in corso quale forma di protesta per la presentazione da parte della maggioranza delle note modifiche al sistema elettorale, annuncia che il suo gruppo in tale prospettiva illustrerà gli emendamenti presentati.

Richiama comunque l'attenzione sulla opportunità che il Governo faccia conoscere il suo orientamento sul testo in esame, non essendo intervenuto a conclusione della discussione generale.

Il presidente Antonino CARUSO rammenta che non sussiste alcun obbligo regolamentare di presenza per il Governo allorquando le Commissioni siedono in sede referente.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 406-621-653-1131-1183-1241**

**Art. 1.**

**1.1**

VICINI, LEGNINI, MARITATI

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Beni civici e diritti d'uso civico)*

1. La presente legge contiene le norme di principio in materia di beni civici e diritti di uso civico le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.

2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dei relativi statuti.

3. Sono classificati usi civici:

*a)* le terre di originaria proprietà collettiva, con le loro pertinenze, anche se successivamente trasformate, appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti nel territorio di un comune o di una frazione;

*b)* le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla comunità di abitanti di un comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici o privati;

*c)* le terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8, legge 16 giugno 1927, n. 1766, da conciliazione nelle materie regolate dalla stessa legge, dallo scioglimento di associazioni agrarie, dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge, dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, da operazioni e provvedimenti di liquidazione di usi civici.

4. Sono classificati diritti di uso civico i diritti appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti, aventi ad oggetto l'utilizzazione di terreni di proprietà privata o comunque appartenenti a soggetti diversi



dalla comunità di abitanti. Il contenuto dei diritti è quello risultante dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari prescindendo dall'esercizio attuale degli usi».

---

## 1.2

CAVALLARO, COLETTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge, in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina il regime giuridico e definisce la natura dei beni civici suddivisi in:

- a) terre civiche di proprietà delle comunità locali e diritti di uso civico su dette terre;
- b) diritti di uso civico su terre private.

La presente legge persegue le finalità, attraverso la tutela delle proprietà collettive, di valorizzazione dell'ambiente e del territorio e di consentirne la migliore utilizzazione economica nel rispetto degli interessi generali delle comunità interessate e del prevalente uso agro-silvo-pastorale dei beni civici. La presente legge disciplina il censimento e le forme di conservazione, l'estinzione e la concessione a terzi dei beni civici e dei diritti sui medesimi».

---

## 1.3

FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «La presente legge» sino a: «diritti di uso civico» con le seguenti: «La presente legge, in quanto dettata a tutela dell'ambiente, contiene le norme di principio in materia di beni civici e di diritti di uso civico,».*

---

## 1.4

VICINI, FASSONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei beni civici suddivisi in beni di proprietà collettiva e diritti d'uso civico» con le seguenti: «dei diritti collettivi in materia di usi civici, suddivisi in beni di proprietà collettiva e*

beni appartenenti a soggetti privati o pubblici gravati da diritti di uso in favore delle popolazioni locali».

---

### 1.11

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «suddivisi» fino a: «d'uso civico», con le seguenti: «distinti in a) terre civiche di proprietà delle comunità locali e diritti di uso civico sulle dette terre; b) demani civici appartenenti alle comunità locali; c) diritti di uso civico sulle terre private».*

*Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Caratteristiche dei demani civici sono le perpetuità, l'inalienabilità e l'imprescrittibilità».*

---

### 1.13

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «suddivisi» fino a: «d'uso civico», con le seguenti: «distinti in a) terre civiche di proprietà delle comunità locali e diritti di uso civico sulle dette terre; b) diritti di uso civico sulle terre private».*

---

### 1.5

PASTORE

*Al comma 1, sopprimere dalle parole: «in particolare» sino alla fine del comma.*

---

**1.12**

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «o di una frazione di comune», con le seguenti: «di una frazione di comune o di una o più parti definite del territorio comunale».*

---

**1.101**

MANFREDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «o di una frazione di comune», con le seguenti: «di una frazione di comune o di una o più parti definite del territorio comunale».*

---

**1.6**

CAVALLARO, COLETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «di una frazione», aggiungere le seguenti: «o di ogni altra porzione di territorio civico interessata al godimento di diritti su beni d'uso civico».*

---

**1.7**

GUBERT

*Al comma 3, dopo la parola: «patrimonio», inserire le seguenti: «, tenendo conto delle sue valenze».*

---

**1.8**

GUBERT

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.9**

CAVALLARO, COLETTI

*Al comma 4, dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «generale ed attuativa, comunale e provinciale».*

---

**1.102**

MANFREDI

*Al comma 4, dopo le parole: «civico accertati» aggiungere le seguenti: «anche in ordine ai vincoli che derivano dallo status demaniale delle relative aree».*

---

**1.10**

TAROLLI

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

*«4-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti nella materia ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione».*

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2005

**737<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) ricorda che la Commissione, nella seduta precedente, ha reso parere sull'emendamento del Governo 019.1 al disegno di legge in esame. Restano quindi da esaminare i subemendamenti relativi alla suddetta proposta del Governo nonché gli emendamenti 019.13 e 019.14, in materia analoga alla stessa, che erano stati precedentemente accantonati onde consentire una più precisa valutazione dei profili finanziari sottesi all'emendamento 019.1.

Illustra quindi i citati subemendamenti alla proposta 019.1 rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare in relazione al parere già reso sul suddetto emendamento la proposta 019.1/201, che riserva comunque allo Stato una quota di partecipazione alla Banca d'Italia. Le proposte 019.1/106 e 019.1/109 (limitatamente al comma 6-bis, lettere a) e b)),

sembrano inoltre comportare maggiori oneri non coperti correlati all'attribuzione di nuovi compiti all'Autorità garante della concorrenza e il mercato. Segnala altresì che i subemendamenti 019.1/107 e 019.1/108 determinano la soppressione delle disposizioni di copertura finanziaria.

Richiamando le considerazioni già svolte nelle precedenti sedute e tenendo conto del parere già reso sull'emendamento 019.1, osserva che occorre poi valutare gli effetti finanziari dei restanti emendamenti 019.13 (che prevede in trasferimento allo Stato a titolo gratuito delle quote della Banca d'Italia e che, tuttavia, potrebbe dar luogo comunque ad effetti finanziari o di minusvalenza per gli istituti interessati) e 019.14 (che prevede la cessione allo Stato delle suddette quote senza indicare i mezzi di copertura).

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in relazione al subemendamento 019.1/201, osserva che i problemi di copertura finanziaria derivanti dalle relative disposizioni potrebbero considerarsi risolti dalla condizione posta sull'emendamento base 019.1, che verrebbe mantenuta anche nel caso di un'eventuale approvazione della proposta in esame. Tuttavia, l'emendamento 019.1/201 sembra contrastare con i principi di indipendenza delle banche centrali dai Governi nazionali stabiliti in sede comunitaria, per cui nel merito esprime comunque un avviso negativo sullo stesso. Ritiene poi che l'emendamento 019.14 appaia manifestamente oneroso, mentre non riscontra effetti finanziari negativi in relazione alla proposta 019.13.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) ritiene opportuno rendere avviso contrario sulle proposte 019.1/106 e 019.1/109 (limitatamente al comma 6-*bis*, lettere *a*) e *b*)), in quanto privi di copertura finanziaria, riservandosi tuttavia di valutare positivamente gli stessi ove riformulati, analogamente ad altre proposte in materia analoga, prevedendo la copertura per l'espletamento dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità *antitrust*, nonché sugli emendamenti 019.1/107 e 019.1/108, posto che sopprimono le disposizioni di copertura finanziaria dell'emendamento 019.1. Per quanto concerne i restanti emendamenti, condividendo le considerazioni del senatore Morando, propone di rendere parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 019.1/201 (in quanto priva di effetti finanziari negativi, sebbene suscettibile dei rilievi dianzi emersi), mentre esprime avviso favorevole sull'emendamento 019.13 e contrario sulla proposta 019.14, manifestamente onerosa.

Formula pertanto una proposta di parere del seguente tenore sugli emendamenti esaminati: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti all'emendamento 019.1 e i restanti emendamenti 019.13 e 019.14 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sulla proposta 019.1/201 in quanto suscettibile di violare i principi di autonomia e indipendenza della Banca d'Italia sanciti nell'ambito della normativa relativa alla Banca centrale europea, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 019.1/106, 019.1/109 (limitatamente al

comma 6-bis, lettere a) e b)), 019.1/107, 019.1/108 e 019.14 nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

**(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute i rappresentanti del Governo hanno depositato agli atti della Commissione, oltre all'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo, anche una serie di note integrative che fornivano ulteriori chiarimenti sui relativi profili finanziari. La documentazione acquisita e il relativo dibattito svolto nelle precedenti sedute, potrebbe, a suo avviso, consentire la formulazione di una proposta di parere sul testo in esame, sulla quale la Commissione dovrebbe poi confrontarsi .

Il senatore FERRARA (FI), in sostituzione del relatore Tarolli, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia soppresso l'articolo 4, comma 10, nonché con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

1) che all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «esercitano altresì» siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,»;

2) che al comma 3 del medesimo articolo 1, dopo le parole «dell'anno sabbatico» siano inserite le altre: «, ottenuto ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,»;

3) che sia soppresso l'articolo 2;

4) che all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «non meno di un posto» siano aggiunte le altre: «di idoneo»;

5) che all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a carico del quale ateneo sono altresì posti tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione»;

6) che all'articolo 3, comma 1, lettera e), sia soppresso il secondo periodo;

7) che all'articolo 3, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma 1, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;

8) che all'articolo 4, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico dell'università, è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;

9) che al comma 2 del medesimo articolo 4, al primo periodo siano anteposte le seguenti parole: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio,» e al secondo periodo dopo le parole: «le università» siano aggiunte le altre: «, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci,»;

10) che all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, siano soppresse le parole: «di norma almeno»;

11) che all'articolo 4, comma 8, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.»;

12) che all'articolo 4, sia soppresso il comma 11 e che, conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo, siano soppresse le parole: «, secondo quanto previsto al comma 11».

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire una valutazione più approfondita della proposta di parere testé illustrata, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame del testo nonché l'esame dei relativi emendamenti.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 9,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2005

**492<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

(Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che mira alla conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante – tra le altre – disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, volte ad assicurare la funzionalità di tale settore, con particolare riferimento alle dighe e all'efficienza dei relativi apparati amministrativi.

In particolare, l'articolo 1 detta disposizioni urgenti relative all'ente Registro Italiano Dighe (RID), che svolge l'attività di vigilanza e controllo nel sistema delle dighe, anche con riferimento alla gestione delle fasi di emergenza idraulica ed idrica ai fini della pubblica incolumità. Il comma 1 permette infatti al RID di dotarsi temporaneamente delle professionalità necessarie per i delicati compiti istituzionali da svolgere, in attesa del completamento delle procedure di assunzione del personale previsto dalla pianta organica. La norma in esame permetterà al RID di adottare misure urgenti e necessarie al riordino della propria struttura organizzativa attraverso l'impiego di personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibili. Gli oneri relativi sono posti a carico dello stesso Ente. Il comma 2 prevede poi ai fini dell'assunzione dei mutui per la messa in sicurezza delle dighe, l'esclusione dal limite in-

crementale delle spese del 4,5 per cento, stabilito dall'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), poiché tale misura restrittiva è contrastante con le finalità di sicurezza pubblica perseguite dal RID. Il comma 3 stabilisce il trattamento economico del Presidente del RID. Sempre con riferimento al settore delle infrastrutture, l'articolo 2 detta disposizioni per migliorare l'efficienza economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004, quali organi decentrati del Ministero. In particolare dispone l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 908 del 1960 per la gestione economico-finanziaria di tali strutture decentrate. Tale disposizione non importa nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'articolo 3 rimedia ad un errore materiale contenuto nel testo del decreto legislativo n. 139 del 2005, relativo alle competenze degli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che a causa di tale errore non contiene la disposizione con cui il Governo si era adeguato ai rilievi della Commissione europea, secondo cui la riserva ai Centri di assistenza fiscale del compito di assistere i contribuenti nella compilazione del modello 730 violerebbe il trattato dell'Unione Europea. L'articolo 4 reca disposizioni per l'incremento dei livelli occupazionali nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260 del 1999, con particolare riferimento ai Comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti. La norma prevede l'erogazione in favore di tali Comuni – che dal 1° luglio 2004 hanno avviato iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili – di un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 da ripartire proporzionalmente tra le amministrazioni comunali interessate. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai Comuni interessati. Al beneficio non sono ammessi Comuni che abbiano già goduto di analogo trattamento. L'articolo 5 dispone agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, prevedendo che il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività di impresa, ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico per le imposte sui redditi. L'articolo 6 reca una norma interpretativa con cui si precisa che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, si applica anche qualora questi svolgano anche attività di natura commerciale. L'articolo 7 regola infine l'entrata in vigore del decreto-legge.

Conclusa l'illustrazione del provvedimento, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì, 20 settembre 2005, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2005

**334<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***RONCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3438) *Disciplina dell'agriturismo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

**(2801) *RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo***

**– e petizione n. 1215 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il presidente RONCONI, ricordato che devono ancora pervenire i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti, informa che nella giornata di ieri è stato presentato l'ordine del giorno n. 0/3438/2/9<sup>a</sup> (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore AGONI (*LP*) illustra l'ordine del giorno 0/3438/2/9<sup>a</sup> volto ad assicurare che sui menù a disposizione degli ospiti delle strutture agrituristiche sia prevista l'indicazione d'origine dei prodotti offerti.

Dopo che il presidente relatore RONCONI (*UDC*) ha espresso parere favorevole sull'ordine del giorno testé illustrato dal senatore Agoni, il sottosegretario DOZZO dichiara di accogliere l'ordine del giorno 0/3438/2/9<sup>a</sup>.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, su proposta del presidente RONCONI il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(31) MARINI.** – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

**(3178) STANISCI.** – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

**(3303) BONGIORNO ed altri.** – *Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente RONCONI ricorda che sono già stati illustrati gli emendamenti presentati (pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 18 maggio e del 22 giugno scorso) e che è pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti, della 2<sup>a</sup> sul testo unificato e sull'emendamento 6.3, mentre deve ancora pervenire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**(3190) AGONI ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne*

**(3240) ROLLANDIN ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 13 luglio sono stati pubblicati gli emendamenti al testo unificato, che vanno illustrati. Ricorda che devono ancora pervenire i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione su testo unificato ed emendamenti.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione generale.

Il senatore BASSO (*DS-U*) richiama l'attenzione della Commissione sui possibili effetti pregiudizievoli che nel disegno di legge in titolo potrebbe comportare per la produzione agroalimentare nazionale. Tale provvedimento infatti, a suo avviso, risponde alle esigenze di comparti strettamente industriali quali quello tessile e calzaturiero, mentre per quello agroalimentare non è possibile prescindere dalla tutela della tipicità, attraverso una corretta indicazione dell'origine dei prodotti.

In particolare, fa osservare che qualora il disegno di legge entrasse in vigore sarebbe ad esempio possibile identificare con il marchio «100 per cento Italia» prodotti trasformati con materia prima proveniente dall'estero, come ad esempio la passata di pomodoro prodotta con pomodori provenienti dalla Cina.

Per tali ragioni, auspica che nella proposta di parere formulata dal relatore sia richiesta espressamente l'esclusione – anche nel titolo del provvedimento – dei prodotti agroalimentari dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame.

Il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario DOZZO, pur condividendo in linea generale il contenuto e le finalità del provvedimento in titolo, volto a rafforzare i meccanismi di tutela dei prodotti nazionali, ritiene tuttavia che il disegno di legge risulti conforme alle esigenze delle produzioni di carattere più strettamente industriale. Osserva infatti che i prodotti agroalimentari godono già di un'efficace tutela prevista dalle norme comunitarie nonché da numerosi provvedimenti di diritto interno. Per tali ragioni, ritiene necessario prevedere espressamente l'esclusione dei prodotti agroalimentari dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame in quanto, diversamente, si pregiudicherebbe l'importante lavoro svolto in materia dal Governo nel corso della corrente legislatura.

Il relatore BONGIORNO (*AN*) dà lettura di uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore VICINI (*DS-U*), in sede di dichiarazione di voto, ritiene di particolare importanza proseguire sulla strada del rafforzamento della tutela dei prodotti tipici ed in particolare di quelli contrassegnati come prodotti DOP o IGT, che costituiscono un patrimonio non solo gastronomico ma anche culturale del nostro Paese.

Pur condividendo la necessità sottolineata dal relatore, ed emersa nel corso del dibattito, di escludere il settore agroalimentare dall'applicazione del provvedimento in titolo, ritiene tuttavia che il sistema di tutela delle produzioni nazionali, ed in particolare di quelle nelle quali l'industria di trasformazione gioca un ruolo di primo piano, meriti ulteriori approfondi-

menti in futuro. Non va infatti dimenticato – prosegue l'oratore – che il concetto di *made in Italy* non attiene unicamente a cicli di produzione radicati nel territorio nazionale in ciascuna fase, ma comprende anche produzioni per le quali è l'industria di trasformazione a costituire il reale valore aggiunto. Osserva al riguardo che vi sono numerosi prodotti, quali il prosciutto, per i quali è il bagaglio di esperienze maturate nei processi di trasformazione del prodotto a garantire la tipicità, e non tanto il luogo di approvvigionamento delle materie prime.

Riferisce inoltre di aver visitato di recente alcuni stabilimenti di trasformazione del pomodoro, sottolineando i livelli di eccellenza raggiunti in Italia proprio nei processi di stretta trasformazione. Ritiene pertanto opportuna un'ulteriore riflessione in futuro su tali aspetti, tenendo conto anche delle esigenze dell'industria di trasformazione.

Il senatore AGONI (*LP*), pur prendendo atto con interesse delle osservazioni testé formulate dal senatore Vicini, ritiene tuttavia necessario tener conto in modo equilibrato sia degli interessi del settore agricolo che di quello agroindustriale, in quanto se, da un lato, vi è un interesse da parte dell'agroindustria ad acquistare i prodotti da trasformare al minor prezzo possibile, anche eventualmente ricorrendo a produzioni estere, vi è d'altro canto la necessità di non trascurare le esigenze del comparto primario a mantenere livelli adeguati di reddito e di produzione.

Richiama in particolare l'attenzione della Commissione sulla progressiva riduzione delle aree coltivate a frumento nel Tavoliere delle Puglie, che stanno via via scomparendo proprio per le difficoltà di determinare un giusto prezzo all'origine del prodotto.

Precisa inoltre di essere intervenuto nel corso del dibattito per evidenziare il problema di prodotti come il prosciutto, che sempre più di frequente appaiono in realtà provenire da paesi europei ed extraeuropei: tale situazione rende a suo avviso ormai inderogabile la necessità di creare le condizioni per poter istituire un sistema di controlli efficace ed economicamente sostenibile. Al riguardo, esprime apprezzamento per la disposizione che prevede il trasferimento del SIAN presso l'AGEA, contenuta nel decreto-legge n. 182 del 2005, recentemente emanato dal Governo ed attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Per tali ragioni, nel richiamare le considerazioni svolte nel corso del dibattito, preannuncia un convinto voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) preannuncia voto favorevole sottolineando la necessità di mettere i consumatori in condizione di poter scegliere i prodotti potendo fare affidamento su informazioni precise. Ritiene infatti che l'applicazione delle disposizioni in esame anche al comparto agroalimentare vanificherebbe l'importante lavoro svolto in tema di etichettatura e rintracciabilità dal Parlamento. Sarebbe davvero discutibile – osserva la senatrice De Petris – ammettere la possibilità di contrassegnare come «100 per cento Italia» un prodotto agroalimentare anche derivante da materie prime estere o provenienti dall'estero, tanto più in una

fase in cui si cerca di rafforzare la tutela della qualità e della tipicità dei prodotti.

Nel ricordare che il disegno di legge in esame era stato inizialmente predisposto tenendo essenzialmente conto delle esigenze dei comparti tessile e calzaturiero, ritiene pertanto opportuno ricondurre l'ambito di applicazione del provvedimento nel suo alveo originario, in quanto la progressiva diminuzione delle produzioni agricole nazionali rappresenterebbe, nel lungo periodo, un danno irreparabile per la stessa industria di trasformazione.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore Bongiorno, facendo presente che il limite principale del provvedimento in esame è da rinvenirsi, a suo avviso, proprio nell'ambito di applicazione, eccessivamente generale, che lo caratterizza.

Ritiene infatti che le attività produttive in generale si caratterizzino per esigenze non sempre coincidenti e che l'inserimento di una disciplina applicabile a tutte le produzioni *tout court* risulti un'operazione di carattere prevalentemente propagandistico. A suo avviso infatti, non è attraverso disegni di legge di contenuto così ampio e generale che può risolversi un problema estremamente complesso e risalente, quale quello della tutela della tipicità dei prodotti, ma piuttosto attraverso strumenti normativi puntuali e di maggior dettaglio, anche ricorrendo al meccanismo della delega legislativa.

Interviene brevemente il senatore VICINI (*DS-U*) il quale, nell'associarsi pienamente alle considerazioni testé svolte dal senatore Piatti, intende precisare di aver sottolineato unicamente l'opportunità di ulteriori approfondimenti in materia, ma di condividere la necessità di escludere il settore agroalimentare dal campo di applicazione del disegno di legge in esame.

Il relatore BONGIORNO (*AN*), anche in considerazione degli interventi testé svolti, dichiara di riformulare parzialmente la propria proposta di parere, premettendo al parere contrario della Commissione, una precisazione dalla quale emerga l'apprezzamento per le disposizioni inerenti i settori tessile e calzaturiero.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere contrario testé riformulato dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



**ORDINE DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3438**

**0/3438/2/9<sup>a</sup>**

AGONI

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3438,

impegna il Governo, a definire con le Regioni, ai fini della successiva attuazione del disegno di legge, le opportune misure affinché le aziende agrituristiche siano tenute ad indicare con chiarezza, nei listini dei prezzi delle consumazioni, i luoghi di origine dei prodotti ceduti al banco o somministrati ai tavoli.».

---

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3463**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– il provvedimento concerne l'intera gamma dei prodotti italiani, prevedendo tuttavia specifiche disposizioni per i settori tessile e calzaturiero e disciplinando, pertanto, anche la produzione agricola ed agroalimentare, senza peraltro contenere disposizioni specifiche in merito;

– non appare adeguatamente considerato il significativo ruolo svolto dal comparto agroalimentare nell'ambito della produzione nazionale e dell'esportazione e le sue importanti ricadute sul prodotto interno lordo;

– il disegno di legge in titolo appare in contrasto con la legge n. 204 del 2004, recante misure in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari;

– il disegno di legge appare inoltre potenzialmente pregiudizievole per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura italiana, che soffre a causa della sovrapproduzione, della crisi di mercato e del crollo del prezzo all'origine, tanto da indurre il Governo ad adottare in un breve spazio di tempo, due diversi provvedimenti di urgenza per fronteggiare lo stato di crisi del comparto;

– il disegno di legge appare in contrasto con l'azione del Governo in materia di tutela e valorizzazione della tipicità e della qualità della produzione agricola italiana ed appare altresì contrastante con il diritto dei consumatori ad una corretta e trasparente informazione circa il contenuto e l'origine dei prodotti agroalimentari;

– il disegno di legge appare altresì contrario agli interessi degli imprenditori agricoli ed agroalimentari, che vedrebbero aggravarsi la propria condizione di scarsa competitività nei confronti degli imprenditori agricoli europei ed extraeuropei, non obbligati a rispettare analoghe misure di salvaguardia igienico-sanitaria e di tutela dei lavoratori, con evidenti ricadute sui costi di produzione;

per quanto di competenza, esprime parere contrario, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di escludere dal titolo del disegno di legge i prodotti agroalimentari e di specificare, pertanto, all'articolo 1, tale esclusione con espresso rinvio alla specifica disciplina prevista per i prodotti agroalimentari dalla legge n. 204 del 2004.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3463**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– il provvedimento concerne l'intera gamma dei prodotti italiani, prevedendo tuttavia specifiche disposizioni per i settori tessile e calzaturiero e disciplinando, pertanto, anche la produzione agricola ed agroalimentare, senza peraltro contenere disposizioni specifiche in merito;

– non appare adeguatamente considerato il significativo ruolo svolto dal comparto agroalimentare nell'ambito della produzione nazionale e dell'esportazione e le sue importanti ricadute sul prodotto interno lordo;

– il disegno di legge in titolo appare in contrasto con la legge n. 204 del 2004, recante misure in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari;

– il disegno di legge appare inoltre potenzialmente pregiudizievole per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura italiana, che soffre a causa della sovrapproduzione, della crisi di mercato e del crollo del prezzo all'origine, tanto da indurre il Governo ad adottare in un breve spazio di tempo, due diversi provvedimenti di urgenza per fronteggiare lo stato di crisi del comparto;

– il disegno di legge appare in contrasto con l'azione del Governo in materia di tutela e valorizzazione della tipicità e della qualità della produzione agricola italiana ed appare altresì contrastante con il diritto dei consumatori ad una corretta e trasparente informazione circa il contenuto e l'origine dei prodotti agroalimentari;

– il disegno di legge appare altresì contrario agli interessi degli imprenditori agricoli ed agroalimentari, che vedrebbero aggravarsi la propria condizione di scarsa competitività nei confronti degli imprenditori agricoli europei ed extraeuropei, non obbligati a rispettare analoghe misure di salvaguardia igienico-sanitaria e di tutela dei lavoratori, con evidenti ricadute sui costi di produzione;

pur apprezzando il provvedimento nelle parti inerenti i settori tessile e calzaturiero, per quanto di competenza, esprime parere contrario, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di escludere dal titolo del disegno di legge i prodotti agroalimentari e di specificare, pertanto, all'articolo 1, tale esclusione con espresso rinvio alla specifica disciplina prevista per i prodotti agroalimentari dalla legge n. 204 del 2004.

